REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1465 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2021

che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose e il loro uso nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di bevande spiritose diverse dalle bevande spiritose cui è fatta allusione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 ([1]), in particolare l'articolo 50, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/787 ha chiarito e riformulato in modo sostanziale talune disposizioni relative alla produzione e all'etichettatura delle bevande spiritose e dei prodotti alimentari ottenuti utilizzando le bevande spiritose come ingredienti.

(2) In particolare, la definizione e le condizioni per l'uso di allusioni alla denominazione legale di una o più categorie di bevande spiritose o a indicazioni geografiche di bevande spiritose di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Consiglio ([2]) e all'articolo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione ([3]), sono state sostanzialmente riviste dal regolamento (UE) 2019/787, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008 a decorrere dal 25 maggio 2021. Le nuove disposizioni corrispondenti di cui all'articolo 3, punto 3, e all'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/787 consentono infatti l'uso di allusioni solo nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura dei prodotti alimentari diversi dalle bevande spiritose e dei liquori. Di conseguenza qualsiasi allusione nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose diverse dai liquori non rientra nelle nuove disposizioni sulle allusioni di cui al regolamento (UE) 2019/787. Tale scelta normativa è stata compiuta per evitare sovrapposizioni tra le allusioni, disciplinate dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/787, e le miscele, disciplinate dall'articolo 13, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento. La combinazione di una bevanda spiritosa con un'altra bevanda spiritosa si qualifica in effetti come miscela e non dovrebbe pertanto essere etichettata conformemente alle disposizioni in materia di etichettatura relative alle allusioni. All'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/787 è stata inserita tuttavia un'eccezione per consentire allusioni ad altre bevande spiritose riportate sui liquori al fine di preservare l'etichettatura di un numero notevole di prodotti considerati tradizionali e generalmente riconosciuti dai consumatori. La nuova definizione e i requisiti delle allusioni non hanno tuttavia tenuto conto di due ulteriori casi di metodi di produzione tradizionali in cui è fatta allusione a bevande spiritose che costituiscono l'unico ingrediente alcolico di altre bevande spiritose o a bevande spiritose nel cui fusto sono state maturate altre bevande spiritose; nessuno di questi due casi può essere considerato una miscela. Pertanto, se non disciplinati come allusioni, tali casi diventeranno illegali ai sensi del regolamento (UE) 2019/787.

(3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/787, è vietato utilizzare le denominazioni legali di una categoria di bevande spiritose o le indicazioni geografiche delle bevande spiritose nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti rispettivi, tranne nel caso di termini composti, allusioni ed elenchi di ingredienti.

([1]) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

([2]) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).